



1 FEB. 2000

Roma, 19

*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*
Unità di Gestione del Trasporto Marittimo
e per Vie d'Acqua Interne

A tutte le CAPITANERIE DI PORTO
Loro Sedi

Divisione TMA4
Prot. N.º 2723 Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Ser. N.º

OGGETTO: Registrazione della navigazione effettuata su navi di bandiera britannica da parte di marittimi italiani.

LETTERA-CIRCOLARE

Agli Uffici Circondariali Marittimi
di Porto Santo Stefano e di Pozzallo

Pervengono a questo Ufficio segnalazioni da parte di marittimi nazionali interessati circa il rifiuto delle rappresentanze consolari britanniche in Italia a provvedere alla vidimazione dei documenti rilasciati dai comandanti delle navi di bandiera britannica comprovanti la navigazione effettuata, ai fini della registrazione della stessa sul libretto di navigazione e sui libri matricole degli interessati.

Tale rifiuto, motivato da incompetenza da parte di dette rappresentanze e confermato dall'Ambasciata britannica a Roma, interessata dalla scrivente - comporta l'impossibilità di una letterale applicazione dell'art. 233 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione che stabilisce che la navigazione effettuata su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.

A giustificazione del predetto rifiuto, l'Ambasciata britannica, con la suddetta comunicazione, ha fatto presente che la funzione di certificazione dei periodi di navigazione effettuati viene ora svolta dal comandante della nave, quale autorità competente, ai sensi dell'art. 233 sopra citato.

A tale proposito, si evidenzia che la circolare titolo: Gente di Mare, serie VII n. 48, del 25.11.1953, prevede che, nel caso in cui lo sbarco avvenga in un porto nazionale ove non esiste una rappresentanza consolare dello Stato di bandiera, l'Autorità marittima provvede ad apporre sul documento rilasciato dal comandante della nave, estera un visto di conferma dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti di merito (lista di equipaggio o altro documento equivalente).

Ciò premesso e allo scopo di evitare possibili disagi alla marineria interessata, si ritiene di dover richiamare le disposizioni di cui alla circolare sopra citata, estendendo altresì la portata delle stesse anche ai casi in cui nel porto di sbarco del marittimo interessato esista una rappresentanza consolare, nel caso di specie, una rappresentanza consolare britannica.

Si invitano pertanto codesti Comandi a volersi attenere a quanto sopra e a dare massima diffusione del contenuto della presente lettera circolare presso la categoria interessata.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Felice D'Aniello)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.